



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

20.445

Iniziativa parlamentare Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale

Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

dell'8 maggio 2026

Compendio

Con il presente progetto si intende rendere punibile il cosiddetto mobbing, in altre parole l'umiliazione, la minaccia, la vessazione o la molestia reiterate durante un prolungato periodo di tempo nei confronti di una persona, con lo scopo di discreditarla o emarginarla. Tale fattispecie comprende atti commessi in forma sia analogica che digitale. L'obiettivo è potenziare il disposto penale contro il mobbing e il cyberbullismo al fine di proteggere maggiormente le persone che li subiscono.

Situazione iniziale

Attualmente il diritto penale e il diritto civile prevedono già strumenti per procedere contro il mobbing e il cyberbullismo. In particolare, le norme penali vigenti consentono già di perseguire e punire in ampia misura i singoli comportamenti tipici dei casi di mobbing e cyberbullismo. Esiste tuttavia una lacuna per i casi in cui i singoli atti, cui isolatamente viene attribuito un ridotto grado di illiceità, non raggiungono la soglia prevista dalle norme penali vigenti, ma il comportamento nel suo insieme appare punibile.

Contenuto del progetto

La Commissione propone pertanto di aggiungere al Codice penale una nuova norma che renda punibile il mobbing quale «discredитamento ed emarginazione», facendolo rientrare tra i delitti contro l'onore. Il reato dovrà essere punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Per gli atti commessi in modo tale da essere recepiti da una cerchia di persone molto ampia e volti a discreditare pubblicamente la persona interessata (segnatamente in caso di cyberbullismo) la comminatoria di pena è più grave: in tal caso il reato dovrà essere punito, sempre a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Indice

Compendio	2
1 Genesi del progetto	5
1.1 Iniziativa parlamentare	5
1.2 La posizione assunta finora dal Consiglio federale	6
1.3 Lavori della Commissione e delle Camere nell'ambito della revisione del diritto penale in materia sessuale	7
1.4 Lavori della Commissione a un progetto preliminare	8
2 Situazione iniziale	9
2.1 Definizione di mobbing	9
2.2 Diritto vigente	11
2.2.1 Diritto civile	11
2.2.2 Diritto penale	12
2.3 Delimitazione tra mobbing e atti persecutori	14
3 Regolamentazione nei Paesi limitrofi	15
3.1 Germania	15
3.2 Austria	15
3.3 Francia	16
3.4 Italia	17
4 Punti essenziali del progetto	17
4.1 Necessità di agire e obiettivi	17
4.2 La normativa proposta	18
4.2.1 Norma penale neutrale sotto il profilo tecnologico	18
4.2.2 Configurazione come delitto contro l'onore	19
4.2.3 Azione combinata di più persone	19
4.2.4 Delimitazione e concorso di reati	21
4.2.5 Rinuncia a una disposizione nel Codice penale militare	21
4.3 Applicazione del diritto	21
4.3.1 Descrizione della problematica	21
4.3.2 Il caso particolare del cyberbullismo	22
4.3.3 Proposte di soluzione internazionali e nazionali	23
5 Commento all'articolo 177^{bis} CP	24
5.1 Collocazione sistematica	24
5.2 Titolo marginale	24
5.3 Fattispecie oggettiva	25
5.3.1 Atti	25
5.3.2 Pluralità di atti	28
5.3.3 Messa in pericolo astratta	28
5.4 Fattispecie soggettiva	29
5.5 Azioni pubbliche	29

5.6	Reato perseguibile a querela di parte	30
5.7	Comminatoria di pena	31
6	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale	31
7	Aspetti giuridici	31
7.1	Costituzionalità	31
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	32
7.3	Forma dell'atto	32
7.4	Delega di competenze normative	32
	Bibliografia	33
	Elenco dei materiali legislativi	35

Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

L'11 giugno 2020 la consigliera nazionale Gabriela Suter ha depositato presso la propria Camera un'iniziativa parlamentare dal testo seguente:

«Il Codice penale va integrato con la fattispecie penale del “cyberbullismo”».

Nella motivazione, la promotrice dell'iniziativa ha definito il cyberbullismo come: «l'azione di insultare, minacciare, ridicolizzare o molestare sistematicamente qualcuno tramite i canali di comunicazione digitali, quali ad esempio email, siti web, forum, chat, social media e simili». Ritiene vi sia necessità di revisionare le norme perché il fenomeno negli ultimi anni è in forte aumento e secondo lo studio JAMES 2018¹ quasi un quarto dei bambini e dei giovani intervistati dichiara di «essere stato vittima di bullismo almeno una volta online». La promotrice dell'iniziativa ha osservato inoltre che, nella prassi del perseguimento penale, affrontare il cyberbullismo è difficile perché le fattispecie classiche del Codice penale² (CP) si riferiscono ad atti distinti, mentre una vittima di cyberbullismo subisce una serie di azioni che si ripercuotono su di essa nel loro insieme. Ha anche sottolineato la necessità che il CP sia al passo con i tempi, in quanto può esplicare il suo effetto preventivo soltanto se contiene fattispecie facilmente comprensibili che riflettono i fenomeni sociali attuali.

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito: CAG-N o Commissione) ha proceduto per la prima volta all'esame preliminare dell'iniziativa parlamentare il 25 giugno 2021 e, conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002³ sul Parlamento (LParl), le ha dato seguito con 19 voti contro 0 e 4 astensioni. Nel contempo, ha accolto un postulato di commissione che incaricava il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le modalità con cui, attraverso opportune modifiche del CP, si possa punire il cyberbullismo (Po. CAG-N 21.3969 Completare il Codice penale con disposizioni concernenti il cyberbullismo). Il postulato di commissione è stato accolto dal Consiglio nazionale il 27 settembre 2021⁴.

Nella seduta del 20 gennaio 2022, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha deciso con 8 voti contro 5 di non dare il proprio consenso alla decisione della CAG-N e di non dare seguito all'iniziativa parlamentare. Dopo aver preso atto del rapporto del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato 21.3969, nella seduta dell'11 novembre 2022 la CAG-N ha deciso di ribadire la propria decisione e di proporre alla propria Camera di dare seguito all'iniziativa parlamentare. Il 6 dicembre 2022 il Consiglio nazionale ha aderito a questa proposta con 154 voti contro 36 e 3 astensioni⁵. Nella seduta del 12 ottobre 2023, la CAG-S ha

¹ Studio JAMES 2018, pag. 75.

² RS 311.0

³ RS 171.10

⁴ Boll. Uff. 2021 N 1935

⁵ Boll. Uff. 2022 N 2184

riconfermato la sua decisione e ha proposto alla propria Camera di non dare seguito all'iniziativa parlamentare. Il Consiglio degli Stati ha invece aderito alla proposta di una minoranza della Commissione e il 21 dicembre 2023 ha deciso con 23 voti contro 18 di dare seguito all'iniziativa⁶. La CAG-N ha dunque ricevuto il mandato di presentare un progetto di atto legislativo alla propria Camera entro due anni (art. 111 cpv. 1 LParl).

Nel corso del 2024 e 2025 la Commissione ha affrontato la questione dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare complessivamente in cinque sedute. Nella sua seduta del 30 ottobre 2025 ha deciso, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di rinunciare all'attuazione e di proporre al Consiglio nazionale di togliere dal ruolo l'oggetto⁷. Il 19 dicembre 2025 il Consiglio nazionale ha tuttavia aderito alla proposta della minoranza della Commissione e prorogato di due anni il termine per l'attuazione dell'iniziativa⁸. Durante il dibattito è stata sottolineata l'importanza di svolgere una consultazione su un pertinente progetto preliminare. Nella sua seduta dell'8 maggio 2026 la Commissione ha tenuto conto di questa richiesta e ha adottato, con 17 voti contro 0 e 2 astensioni, un progetto preliminare con il relativo rapporto esplicativo. Nel contempo, ha deciso di indire una procedura di consultazione conformemente all'articolo 5 della legge del 18 marzo 2005⁹ sulla consultazione (LCo).

1.2 La posizione assunta finora dal Consiglio federale

Già nel proprio parere del 30 maggio 2008 sul postulato Schmid-Federer 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico, il Consiglio federale faceva riferimento alle analogie che accomunano il bullismo elettronico o cyberbullismo al fenomeno dello stalking (ovvero la persecuzione ossessiva), che comprende a sua volta tutta una serie di comportamenti. Nel suo rapporto del 26 maggio 2010 in adempimento del postulato, è giunto alla conclusione che le azioni moleste, minatorie o denigratorie alla base di tale fenomeno potessero essere efficacemente perseguite e adeguatamente punite con il disposto penale in vigore¹⁰. Per contrastare le conseguenze indesiderate del bullismo elettronico, piuttosto che un adeguamento del diritto penale, a suo avviso era necessario intensificare gli sforzi per prevenire la violenza, promuovere la sensibilizzazione e la formazione di competenze, segnatamente tra i giovani che utilizzano i media digitali.

Anche nel suo rapporto del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato 21.3969, il Consiglio federale ha ribadito di non ravvisare alcuna necessità di intervenire nel diritto materiale. Il comportamento definito *ciberbullismo* designa un insieme di atti intimidatori, intrusivi o umilianti, commessi mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) intenzionalmente e ripetutamente durante un prolungato periodo di tempo, che portano chi li subisce a sentirsi offeso, vessato, perseguitato o discreditato¹¹. Il Consiglio federale ha indicato che per punire il

⁶ Boll. Uff. **2023** S 1284

⁷ Rapporto CAG-N ad 20.445

⁸ Boll. Uff. **2025** N 2484

⁹ RS **172.061**

¹⁰ Rapporto in adempimento del postulato 08.3050, pag. 21.

¹¹ Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 51.

comportamento definito cyberbullismo erano già disponibili le norme penali concernenti l'estorsione (art. 156 CP), la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l'ingiuria (art. 177 CP), la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), la pornografia (art. 197 CP), le molestie sessuali (art. 198 CP), l'abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179^{septies} CP) o l'usurpazione d'identità (art. 179^{decies} CP). Il Consiglio federale ha sottolineato che il Tribunale federale ha sviluppato una giurisprudenza in materia di coazione mediante atti persecutori (art. 181 CP) e di abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179^{septies} CP) che in determinate circostanze consente di valutare il comportamento nel suo insieme, qualora i singoli atti di per sé non risultino conformi alla fattispecie¹². Non è da escludere che tale giurisprudenza possa applicarsi anche nell'ambito del cyberbullismo. Oltre a presentare l'argomentazione secondo cui il diritto penale in vigore comprende già un disposto sufficiente per punire il comportamento indesiderato, il Consiglio federale ha segnalato numerosi problemi correlati a una norma penale specifica sul cyberbullismo o sul mobbing in generale. Una fattispecie formulata in modo così generico da coprire l'ampio ed eterogeneo panorama di comportamenti in questione potrebbe essere insufficiente ai fini di adempiere il principio di determinatezza sancito all'articolo 1 CP. Siccome risulta difficile dimostrare elementi costitutivi del reato definiti in modo generico, vi sarebbe il rischio di non riuscire ad applicare un'eventuale fattispecie. Ciò avrebbe comunque un effetto contrario rispetto al generale effetto preventivo auspicato di una nuova norma penale¹³.

1.3 **Lavori della Commissione e delle Camere nell'ambito della revisione del diritto penale in materia sessuale**

Nonostante nel suo rapporto abbia indicato che i comportamenti compresi nella definizione di cyberbullismo sono ampiamente contemplati dal diritto vigente, il Consiglio federale ha riconosciuto che esistono comportamenti impuniti in riferimento alla diffusione di immagini o video imbarazzanti, contraffatti o indecenti¹⁴. Per la CAG-N, i lavori allora in corso per la revisione del diritto penale in materia sessuale¹⁵ offrivano l'opportunità di dichiarare punibili comportamenti di questo tipo. Ha quindi proposto alla propria Camera di adottare un nuovo articolo 179^{undecies} nel progetto di modifica del CP. Il Consiglio nazionale, con decisione del 5 dicembre 2022, lo ha incluso nel progetto con il tenore seguente¹⁶:

Articolo 179^{undecies} Diffusione non autorizzata di contenuti non pubblici

¹ Chiunque rende accessibile a un'altra persona scritti, registrazioni sonore o visive o immagini non ancora pubblici di una persona che sono in grado di nuocere gravemente

¹² Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pagg. 15 segg. e 32 con rif. a DTF **141** IV 437, consid. 3.2; DTF **126** IV 216, consid. 2 e sentenza del Tribunale federale 6B_75/2009 del 2.6.2009, consid. 3.2.1.

¹³ Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 28 segg.

¹⁴ Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 24.

¹⁵ I lavori sono stati condotti nell'ambito del disegno 3 dell'oggetto 18.043 Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni.

¹⁶ Boll. Uff. **2022** N 2144

alla sua reputazione, segnatamente se il contenuto ha carattere sessuale, senza il consenso della stessa, è, a querela di parte, punito con una pena pecuniaria.

² Chiunque rende accessibili siffatti scritti, registrazioni sonore o visive o immagini di una persona senza il suo consenso, è, a querela di parte, punito con una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

La disposizione è però stata respinta dal Consiglio degli Stati in quanto ritenuta eccessiva. Anche il Consiglio degli Stati ha tuttavia riconosciuto una certa necessità di intervenire sul tema della condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici. Alla luce dei riscontri in merito ottenuti nella procedura di consultazione¹⁷, ha aggiunto al progetto una norma penale sulla cosiddetta pornovendetta, adottata come articolo 197a CP da entrambe le Camere nella votazione finale ed entrata in vigore il 1° luglio 2024.

Adottando la disposizione sulla pornovendetta e integrandola nel Titolo quinto (Dei reati contro l'integrità sessuale), le Camere hanno fatto intendere che ritenevano necessario intervenire innanzitutto nella sfera della lesione dell'integrità sessuale e dell'autodeterminazione. Durante i dibattiti parlamentari della sessione primaverile 2023, il relatore della CAG-S non ha comunque escluso che, in un secondo momento, potessero essere integrati nel CP anche altri aspetti del cyberbullismo¹⁸.

1.4 Lavori della Commissione a un progetto preliminare

Una volta conclusi i lavori relativi a un nuovo diritto penale in materia sessuale e dopo che anche il Consiglio degli Stati aveva sostenuto la necessità di aggiungere una fattispecie penale sul cyberbullismo¹⁹, la CAG-N ha avviato i lavori in seno alla Commissione. Il 13 febbraio 2025 ha condotto numerose audizioni con rappresentanti dei Cantoni, dei ministeri pubblici, delle organizzazioni per la protezione dei minori e di vari periti specializzati nonché con rappresentanti di piattaforme di comunicazione. La Commissione ha verificato se fosse necessario attuare l'iniziativa parlamentare sul cyberbullismo congiuntamente all'iniziativa parlamentare (Amherd) Bregy 18.434 Rendere finalmente perseguibile l'adescamento in rete di minorenni, in quanto anche tale iniziativa era finalizzata a contrastare un fenomeno la cui dirompenza era strettamente correlata all'uso di Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione. Di conseguenza, la Commissione doveva confrontarsi con una questione di principio, ovvero se tali norme penali dovessero essere formulate facendo esplicito riferimento alle forme di comunicazione digitale, discostandosi dal principio di neutralità tecnologica del diritto penale.

Esaminando i risultati delle audizioni, la Commissione è giunta alla conclusione che era opportuno portare avanti separatamente i lavori relativi alle due iniziative parlamentari e attenersi al principio di neutralità tecnologica per la configurazione delle norme penali. Anche dalle audizioni emergeva un quadro piuttosto contrastante circa la necessità di introdurre una norma penale sul cyberbullismo.

¹⁷ Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la legge federale sul diritto penale in materia sessuale, pag. 40.

¹⁸ Boll. Uff. 2023 S 118

¹⁹ Boll. Uff. 2023 S 1284

Per la seduta del 30 ottobre 2025, la Commissione ha presentato un documento di lavoro dell'Ufficio federale di giustizia che illustrava i pro e i contro di una regolamentazione a livello di legge e conteneva una proposta concreta di formulazione di una possibile norma penale. In seno alla Commissione ha prevalso in un primo momento una posizione di scetticismo nei confronti di una nuova regolamentazione. Con 14 voti contro 10 e 1 astensione, la Commissione ha proposto alla propria Camera di aderire alla posizione del Consiglio federale, rinunciando a una disposizione penale e togliendo dal ruolo l'iniziativa. Tuttavia, il 19 dicembre 2025 il Consiglio nazionale ha aderito alla proposta della minoranza della Commissione con 117 voti contro 68 e 9 astensioni, rifiutando di togliere dal ruolo l'iniziativa. La Camera ha sottolineato che, con la disponibilità degli smartphone e l'utilizzo dei media sociali, il mobbing ha raggiunto una nuova dimensione, per cui al momento il diritto penale non disporrebbe di norme di legge sufficienti. La diffusione pubblica fa sì che singoli atti ripetuti, di per sé non punibili, provochino una maggiore sofferenza psicologica che colpisce in maniera significativa in particolare bambini e giovani²⁰.

2 Situazione iniziale

2.1 Definizione di mobbing

Il *mobbing* (o *bullismo*) è un fenomeno sociale per cui non esiste ancora una definizione univoca e riconosciuta²¹. Il termine deriva dal verbo inglese «to mob» (assalire, attaccare o vessare). I possibili attacchi alla personalità possono essere *in più diversi per tipologia e gravità*. Tra i comportamenti tipici vengono citati: *ridicolizzare* (p. es. diffondendo affermazioni false, dicerie o immagini imbarazzanti), *umiliare, degradare, intimidire* (p. es. minacciando violenze, costringendo), *molestare* (p. es. inviando messaggi o immagini indecenti), *emarginare* (p. es. ignorando, trascurando) o *abusare del potere* (p. es. assegnando compiti insensati, addossando errori)²².

In questo contesto, un singolo attacco non è sufficiente per poter parlare di mobbing: gli attacchi devono avvenire *reiteratamente* (sistematicamente, ripetutamente, frequentemente) e *durante un prolungato periodo di tempo* (p. es. almeno una volta a settimana nell'arco di sei mesi)²³. Spesso capita che *più persone* si coalizzino contro una, ma anche una singola persona può esercitare atti di mobbing. Di frequente la

²⁰ Boll. Uff. 2025 N 2483 seg.

²¹ Il Tribunale federale definisce il *mobbing sul posto di lavoro* come un comportamento ostile sistematico, perpetrato durante un prolungato periodo di tempo, con cui si intende isolare o emarginare una persona sul suo posto di lavoro o addirittura allontanarla dal posto di lavoro. Sentenze del Tribunale federale 8C_203/2022 dell'8.8.2022, consid. 5.2.1.; 8C_107/2018 del 7.8.2018, consid. 5; 8C_251/2017 del 22.6.2017, consid. 5.1.

²² Brun, pag. 103, classifica il cyberbullismo nelle categorie di intimidazione, molestia e ridicolizzazione.

²³ Brun, pag. 102; definizione di Prevenzione Svizzera della Criminalità, consultabile all'indirizzo: www.skppsc.ch/it > Temi > Internet > Cybermobbing + cyberbullismo > Definizione (stato al 2.3.2026); definizione della piattaforma nazionale per la promozione delle competenze medial, consultabile all'indirizzo: www.giovanimedia.ch > Temi > Cyberbullismo (stato al 2.3.2026). Una volta a settimana nell'arco di un anno: Leymann, pag. 22; Humbert, pag. 80; decisione del Tribunale d'appello ZH del 16.3.2015, n. oggetto UE140314-O/U/BEE, consid. 7.2 a).

persona che subisce tali atti viene inoltre presa di mira *davanti ad altri o pubblicamente*, ma gli atti di mobbing possono avvenire anche in privato. Alcuni autori ritengono essenziale che vi sia un *divario di potere* tra chi esercita e chi subisce il mobbing (p. es. in termini di gerarchia professionale, forza fisica o numero di persone)²⁴. Chi esercita il mobbing agisce *intenzionalmente*, con l'*intento di recare danno alla persona che lo subisce*²⁵. Il mobbing si verifica frequentemente tra bambini o giovani nel *contesto scolastico*, tra adulti sul *posto di lavoro*, oppure nei confronti di *personalità pubbliche*.

Il *ciberbullismo* (o *bullismo elettronico*) è commesso mediante l'utilizzo delle TIC²⁶, in particolare attraverso e-mail, servizi di messaggistica, reti sociali, chat, forum, blog o portali video. Mentre il mobbing in contesto scolastico (e anche professionale) è un comportamento misto che unisce atti commessi in forma sia analogica che virtuale²⁷ e di norma gli autori e le vittime si conoscono²⁸, le personalità pubbliche possono subire anche forme di attacco prettamente digitali. Le TIC consentono di agire *in qualunque momento, senza vicinanza fisica, nell'anonimato o sotto falsa identità*, aspetti che abbassano la soglia di inibizione dei potenziali autori. I contenuti possono essere divulgati a un'*ampia cerchia di persone* in poco tempo. I contenuti, una volta diffusi su Internet, *sono difficili da controllare*²⁹, per cui le persone interessate rischiano per un lungo periodo di tempo di incorrervi nuovamente. Ad aggravare il carattere illecito di tali comportamenti non è l'utilizzo delle TIC in sé (p. es. per comunicazioni private tra due persone via e-mail), ma il fatto che l'atto venga *perpetrato in un contesto pubblico* (p. es. in un forum online, in una chat di gruppo o su un profilo pubblico sui media sociali).

²⁴ Lopez, n. 6 seg.: Macilotti, pag. 302; El Jacifi, n. 7. Il divario di potere impedisce alla vittima di difendersi dagli attacchi e di controllarli.

²⁵ Cfr. Wallner, pag. 18.

²⁶ Il termine TIC designa «l'insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni». Comprendono in particolare computer, software, reti, e siti e piattaforme web. www.wikipedia.org > Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (stato al 2.3.2026).

²⁷ Gruppo di esperti in psicologia dei media dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, Factsheet Cybermobbing, Zahlen und Fakten aus der Forschung, consultabile in tedesco all'indirizzo: www.zhaw.ch > Departement wählen > Angewandte Psychologie > Forschung > Medienpsychologie > Problematische Aspekte im Umgang mit Medien > Cyberbullying (stato al 2.3.2026), pag. 1 con rif.

²⁸ Definizione della piattaforma nazionale per la promozione delle competenze mediatiche, consultabile all'indirizzo: www.giovanimedia.ch > Temi > Ciberbullismo > Che cos'è il ciberbullismo? (stato al 2.3.2026).

²⁹ Definizione di Prevenzione Svizzera della Criminalità, consultabile all'indirizzo: www.skppsc.ch/it > Temi > Internet > Cybermobbing + cyberbullismo > Spostamento delle interazioni sociali in Internet (stato al 2.3.2026).

2.2 Diritto vigente

2.2.1 Diritto civile

Il mobbing e il cyberbullismo possono ledere illecitamente una persona nella sua personalità, per esempio nell'onore, nell'integrità psichica o nella sfera personale^{30,31}. Conformemente all'articolo 28 capoverso 1 del Codice civile³² (CC), tale persona può, a sua tutela, chiedere l'intervento del giudice contro chiunque partecipi alla lesione della personalità. In tal caso le spetta l'onere di provare che si è verificata una lesione della personalità (ossia il fatto, le circostanze e la gravità della lesione; art. 8 CC)³³. Soprattutto il mobbing analogico è generalmente difficile da provare, per cui è necessario basarsi su una serie di indizi concordanti³⁴.

La persona lesa nella sua personalità può presentare al giudice una domanda di cessazione, di eliminazione o di accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può inoltre chiedere una comunicazione della sentenza a terzi (art. 28a cpv. 2 CC) o una compensazione finanziaria (vale a dire risarcimento del danno e riparazione morale; art. 28a cpv. 3 CC). Le disposizioni di cessazione e di eliminazione sono regolarmente soggette a comminatoria di pena per disobbedienza a decisioni dell'autorità secondo l'articolo 292 CP³⁵. Nei casi in cui più persone partecipino al mobbing, a determinate condizioni queste possono essere convenute congiuntamente; in tal caso, le persone coinvolte costituiscono un cosiddetto litisconsorzio facoltativo passivo (art. 71 cpv. 1 del Codice di procedura civile³⁶ [CPC])³⁷.

Per ottenere più rapidamente una decisione giudiziaria esecutiva, la parte lesa può inoltre richiedere che venga ordinato un provvedimento cautelare se rende verosimile di aver subito una lesione della personalità tale da arrecarle un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 261 cpv. 1 CPC)³⁸. In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l'intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare anche immediatamente e senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC)³⁹.

Per proteggere la persona che subisce violenze, minacce o insidie, il giudice può vietare all'autore di una lesione della personalità (nonché a tutte le persone che in qualunque modo hanno partecipato alla lesione)⁴⁰ di mettersi in contatto con lei, in particolare per telefono, per scritto o per via elettronica (art. 28b cpv. 1 n. 3 CC). Su richiesta della persona interessata, il giudice può ordinare anche ulteriori provvedi-

³⁰ In merito a questi beni della personalità, in combinato disposto con l'art. 28 CC cfr. Hru-besch-Millaue/Bosshardt, pag. 62 segg.

³¹ Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 5, Basilea 2023.

³² **RS 210**

³³ Aebi-Müller, CHK CC, art. 28 n. 29, Zurigo 2023; Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 72.

³⁴ Sentenza del Tribunale federale 4A_381/2014 del 3.2.2015, consid. 5.1. Cfr. anche Portmann/Rudolph, BSK I CO, art. 328 n. 19b, Basilea 2025.

³⁵ Meili, BSK I CC, art. 28a n. 2 e 5, Basilea 2023.

³⁶ **RS 272**

³⁷ Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 89; Meili, BSK I CC, art. 28a n. 21.

³⁸ Hausheer/Aebi-Müller, n. marg. 890.

³⁹ Hausheer/Aebi-Müller, n. marg. 908.

⁴⁰ Jeandin, CR I CC, art. 28b n. 30.

menti, come per esempio il divieto di postare messaggi su piattaforme dei media sociali⁴¹. Dal 1° gennaio 2022 il giudice può altresì ordinare che l'autore della lesione indossi un dispositivo elettronico non amovibile (p. es. un braccialetto elettronico o una cavigliera elettronica dotati di ricevitore GPS), al fine di controllare che vengano rispettati i divieti disposti secondo l'articolo 28b CC (art. 28c CC).

2.2.2 Diritto penale

Ai *singoli atti* tipici del mobbing e del cyberbullismo si possono applicare diverse norme penali del CP, che consentono di perseguirli e punirli di conseguenza.

Reati contro la vita e l'integrità della persona

- *Lesioni personali* (art. 122, 123 CP) e *vie di fatto* (art. 126 CP): l'autore danneggia (gravemente o lievemente) il corpo o la salute di una persona, oppure commette una via di fatto senza cagionarle un danno di tal genere.
Esempi: A colpisce X con un pugno; A tira i capelli a X.
- *Rappresentazione di atti di cruda violenza* (art. 135 CP): l'autore fabbrica materiali come foto o video che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso una persona, offendendo la dignità umana, oppure rende accessibili tali foto o video ad altre persone.
Esempio: A fa la ripresa di un pestaggio da parte dei suoi colleghi ai danni di X.

Reati contro il patrimonio

- *Estorsione* (art. 156 CP): l'autore induce una persona, usandole violenza o minacciandola di un grave danno, a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio al fine di procurare un indebito profitto a sé o ad altri.
Esempio: A minaccia X di picchiarla se non gli consegna il proprio orologio nuovo.

Reati contro l'onore

- *Diffamazione* (art. 173 CP): l'autore, comunicando con una *terza persona*, incolpa o rende sospetto qualcuno di aver commesso un *fatto che può nuocere alla reputazione* di quest'ultimo, oppure divulga tale informazione.
Esempio: A afferma davanti ad altre persone che X è talmente povera da aver dovuto rubare il suo nuovo orologio.
- *Calunnia* (art. 174 CP): l'autore, comunicando con una *terza persona*, incolpa o rende sospetto qualcuno di aver commesso un fatto *non vero* che può nuocere alla reputazione di quest'ultimo. Se l'autore ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la comminatoria di pena è più grave.
Esempio: A scrive ad altre persone che X «va a letto con tutti» e invia ai suoi colleghi immagini contraffatte a conferma di tale tesi.
- *Ingiuria* (art. 177 CP): l'autore offende in altro modo l'onore di una persona, per esempio esprimendo un giudizio di valore o un'affermazione di fatto solo davanti alla persona interessata.

⁴¹ Sentenza della Corte d'appello civile NE del 30.6.2025, n. oggetto CACIV.2025.32, consid. 6d.

Esempio: A, in una conversazione a tu per tu, dà a X della «sgualdrina»; A sputa addosso a X.

Reati contro la sfera personale riservata

- *Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini* (art. 179^{quater} CP): l'autore fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta di una persona, o un fatto non osservabile da ognuno rientrante nella sfera privata di una persona, senza l'assenso di quest'ultima, oppure rende accessibile a un terzo una presa d'immagini di questo tipo.
Esempio: A fa segretamente una ripresa di X mentre fa la doccia negli spogliatoi e inoltra l'immagine a un compagno di scuola.
- *Abuso di impianti di telecomunicazione* (art. 179^{septies} CP): l'autore inquieta o importuna qualcuno utilizzando un impianto di telecomunicazione (p. es. rete telefonica o Internet). La presa di contatto deve essere di una certa gravità⁴².
Esempio: A invia a X tramite WhatsApp messaggi angoscianti durante la notte.
- *Usurpazione d'identità* (art. 179^{decies} CP): l'autore utilizza l'identità di una persona senza il suo consenso con l'intento di nuocerle oppure di ottenere un vantaggio illecito.
Esempio: A pubblica sui media sociali esternazioni compromettenti a nome di X.

Reati contro la libertà personale

- *Minaccia* (art. 180 CP): l'autore minaccia una persona di infliggerle un grave danno e le incute così spavento o timore.
Esempio: A minaccia X di uccidere il suo gatto.
- *Coazione* (art. 181 CP): l'autore intralcia la libertà d'agire di una persona (p. es. usandole violenza o minacciando un grave danno contro di lei) e in tal modo la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Esempio: A minaccia X di picchiarla se non gli invia foto di se stessa nuda.

Reati contro l'integrità sessuale

- *Pornografia* (art. 197 CP): l'autore rende accessibile a una persona pornografia dura (ovvero pornografia che ha come oggetto atti sessuali con animali o con minorenni). L'autore rende accessibile a una persona minore di sedici anni pornografia leggera o la offre spontaneamente a una persona di età maggiore.
Esempio: A invia ad X un'immagine pornografica non richiesta.
- *Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici* (art. 197a CP): l'autore rende accessibile a terzi o addirittura rende pubblico un contenuto sessuale, per esempio una foto o un video, in cui è riconoscibile una persona, senza il consenso di quest'ultima.
Esempio: A è l'ex fidanzato di X e condivide in una chat di WhatsApp una foto di nudo che lei gli aveva inviato durante la loro relazione.

⁴² Conformemente alla fattispecie può trattarsi anche di ripetute prese di contatto di minore gravità, che però hanno un impatto più intenso in virtù della loro frequenza: DTF 126 IV 216, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_75/2009 del 2.6.2009, consid. 3.2.1.

- *Molestie sessuali* (art. 198 CP): l'autore compie un atto sessuale in presenza di una persona, la molesta sessualmente mediante vie di fatto o, impudentermente, mediante parole, scritti o immagini.
Esempio: A invia a X tramite WhatsApp un messaggio indecente.

Reati contro la tranquillità pubblica

- *Discriminazione e incitamento all'odio* (art. 261^{bis} CP): l'autore incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona per la sua razza, etnia, religione od orientamento sessuale, oppure la discredita pubblicamente per tali ragioni.
Esempio: A pubblica un post in cui prende in giro X per il suo orientamento sessuale.

Finora non esiste una giurisprudenza del Tribunale federale che consenta di *considerare il mobbing nel suo complesso*, rendendolo punibile per esempio come reato contro l'onore, laddove i relativi singoli atti non raggiungano la soglia di fattispecie esistenti⁴³. Tuttavia, in molti casi tale comportamento potrebbe soddisfare le condizioni costitutive del reato di cui alla norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), diventando in tal modo punibile (v. n. 2.3).

2.3 Delimitazione tra mobbing e atti persecutori

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), che rende punibile chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere.

La delimitazione tra mobbing e atti persecutori solleva alcuni interrogativi. Per esempio, in entrambi i casi l'autore compie ripetuti attacchi che nel complesso possono pregiudicare il senso di sicurezza e il libero modo di vivere di una persona. Si tratta tuttavia di *fenomeni* fondamentalmente *diversi*: semplificando, gli atti persecutori sono una forma di persecuzione insistente nei confronti di una persona, generalmente con lo scopo di stringere una relazione con lei, ma anche per vendetta. Il mobbing, invece, mira a discreditare o emarginare una persona. Di conseguenza, spesso la differenza è da individuare nella motivazione o nell'intento dell'autore⁴⁴. Mentre in genere gli stalker agiscono individualmente, nel mobbing accade spesso che più persone si coalizzino contro qualcuno. Gli atti persecutori tendono ad avvenire segretamente, mentre spesso nel mobbing una persona viene denigrata pubblicamente. Gli atti persecutori sono per lo più esercitati nella fase di separazione di una coppia; il mobbing, invece, avviene frequentemente tra giovani o sul posto di lavoro. Tuttavia, nel singolo caso può essere *difficile delimitarli*.

⁴³ Il Tribunale federale aveva per contro sviluppato una simile giurisprudenza per gli atti persecutori: cfr. DTF **129** IV 262, confermata in DTF **141** IV 437 e in altre sentenze del Tribunale federale.

⁴⁴ Nel caso di atti persecutori per vendetta, le motivazioni potrebbero avvicinarsi di più a quelle del mobbing: Gurt, n. 72; Hilt *et al.*, pagg. 24 e 28.

3 Regolamentazione nei Paesi limitrofi

3.1 Germania

Il codice penale tedesco (CP-DE)⁴⁵ non comprende una norma penale specifica sul *mobbing* o il *ciberbullismo*. Così come nel diritto svizzero vigente, il *mobbing* e il *ciberbullismo* sono punibili quando comprendono singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Inoltre, il *mobbing* o il *ciberbullismo* considerati nel loro complesso possono essere punibili se raggiungono l'intensità di atti persecutori (§ 238 CP-DE).

3.2 Austria

In Austria, il *mobbing* è fondamentalmente punibile quando comprende singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Viene considerato infatti un fenomeno talmente ampio e complesso, da non poter essere affrontato con strumenti del diritto penale⁴⁶. Tuttavia, siccome il *ciberbullismo*, visto l'esteso raggio d'azione dei mezzi di comunicazione moderni, risulta particolarmente lesivo della personalità, il § 107c del codice penale austriaco (CP-AT)⁴⁷ qualifica come reato una «parte del fenomeno»⁴⁸. La norma penale concernente *prolungate molestie perpetrate mediante un mezzo di telecomunicazione o un sistema informatico* (Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems) è in vigore dal 1° gennaio 2016. Rientra tra i reati contro la libertà personale, ma presenta anche aspetti dei reati contro l'onore e la libertà⁴⁹.

La punibilità presenta una soglia piuttosto alta: nell'ambito del *ciberbullismo*, deve essersi verificato un *reato contro l'onore* oppure devono essere stati resi pubblici *un fatto o una registrazione di immagini inerente a un aspetto della vita estremamente personale*. Pertanto chi commette *mobbing* risulta punibile solo quando ha compiuto un singolo atto che raggiunge la soglia prevista da un'altra norma penale (nel diritto penale svizzero, secondo l'art. 173 segg. CP concernenti i delitti contro l'onore o l'art. 179^{quater} cpv. 3 CP concernente la violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini).

Il reato contro l'onore oppure il fatto o la registrazione di immagini inerente a un aspetto della vita estremamente personale devono essere stati *resi pubblici durante un prolungato periodo di tempo attraverso mezzi di telecomunicazione o l'utilizzo di un sistema informatico*. In un primo momento la norma penale presupponeva che l'atto fosse *reiterato*. Secondo il legislatore, tuttavia, in alcuni casi è sufficiente che qualcuno abbia esercitato la molestia un'unica volta, per esempio pubblicando su Internet una foto di nudo che vi rimane durante un prolungato periodo di tempo senza essere

⁴⁵ Per la versione vigente cfr. il sito del Ministero federale tedesco della giustizia e della tutela dei consumatori Gesetze im Internet, consultabile all'indirizzo: www.gesetze-im-internet.de (stato al 2.3.2026).

⁴⁶ Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 1a, Vienna 2023, con rif. ai materiali legislativi.

⁴⁷ Per la versione vigente cfr. Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundes, consultabile all'indirizzo: www.ris.bka.gv.at (stato al 2.3.2026).

⁴⁸ Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 4 seg. con rif.

⁴⁹ Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 23.

cancellata⁵⁰. Pertanto, nel 2021 si è deciso di sostituire il termine «fortgesetzt» (reiterato) con «fortdauernd» (prolungato).

L'attacco deve essere tale da *pregiudicare irragionevolmente il modo in cui la persona che lo subisce conduce la propria vita*. Ciò accade per esempio se la costringe a cambiare scuola, ad allontanarsi dalla propria cerchia di amicizie o ad abbandonare i media sociali⁵¹.

Nonostante dalla sua introduzione la norma penale sia stata ritenuta di notevole importanza nella prassi⁵² e abbia dato luogo a numerose denunce, solo *in meno del 5 per cento dei casi si giunge a una sentenza di condanna*⁵³.

3.3 Francia

Il codice penale francese (CP-FR)⁵⁴ comprende *diverse norme penali che rendono punibile il mobbing (incluso il cyberbullismo)*. Gli articoli 222-33-2 (mobbing nel mondo del lavoro, in vigore dal 2002), 222-33-2-2 (mobbing generico, in vigore dal 2014) e 222-33-2-3 CP-FR (mobbing a scuola, in vigore dal 2022) rientrano tra i reati contro l'integrità fisica e psichica. Sono punibili le molestie esercitate su una persona mediante esternazioni o comportamenti ripetuti volti a peggiorare le sue condizioni lavorative o di vita e che si manifestano in una lesione della sua salute fisica o psichica. L'articolo 222-33 CP-FR (mobbing sessuale o sessista, in vigore dal 2012) rende punibili le ripetute molestie di natura sessuale o sessista che ledono la dignità della vittima o generano una situazione ostile, intimidatoria od offensiva. Il fatto che gli atti siano perpetrati mediante TIC rappresenta nei singoli casi una variante di reato qualificata (art. 222-33-2-2 cpv. 5 n. 4 e 222-33 cifra III. 6. CP-FR).

Il reato può essere commesso anche congiuntamente da *più persone* nei confronti di una vittima, a condizione che agiscano in modo coordinato o su ordine di una persona. È sufficiente anche un'azione autonoma senza aver preso accordi, purché le persone siano a conoscenza del carattere complessivamente ripetitivo dell'azione (art. 222-33-2-2 cpv. 3 e 4 e art. 222-33 cifra I. cpv. 3 e 4 CP-FR).

⁵⁰ Reato continuato che può essere commesso anche per omissione: Hatheuer, pag. 20 seg. con rif. ai materiali legislativi.

⁵¹ Wenk, pag. 93 con rif.

⁵² Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 17 con rif.

⁵³ 2024: 462 denunce e 19 condanne (4,1 %); 2023: 458 denunce e 20 condanne (4,4 %); 2022: 402 denunce e 17 condanne (4,2 %); 2021: 395 denunce e 17 condanne (4,3 %); 2017: 359 denunce e 16 condanne (4,5 %); 2016 (anno dell'entrata in vigore): 302 denunce e 5 condanne (1,7 %). Per le denunce cfr. i *Cybercrime Reports*, consultabili all'indirizzo: www.bundeskriminalamt.at > Grafiken & Statistiken > Lageberichte nonché l'opuscolo *Broschüre Sicherheit 2016*, consultabile all'indirizzo: www.bundeskriminalamt.at > Grafiken & Statistiken > Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Per le condanne cfr. *Gerichtliche Kriminalstatistik*, consultabile all'indirizzo: www.statistik.at > Statistiken > Bevölkerung und Soziales > Kriminalität und Sicherheit > Verurteilungs- und Wiederverteilungstatistik > Publikationen (stato al 2.3.2026).

⁵⁴ Per la versione vigente cfr. Légifrance, le service public de la diffusion du droit de la République française, consultabile all'indirizzo: www.legifrance.gouv.fr (stato al 2.3.2026).

3.4 Italia

Il codice penale italiano (CP-IT)⁵⁵ *non contiene una norma penale specifica sul mobbing o il cyberbullismo*. Sono punibili i singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti: secondo la giurisprudenza, in particolare, la norma in materia di violenza privata (art. 610 CP-IT)⁵⁶. Inoltre, il mobbing o il cyberbullismo considerati nel loro complesso possono essere punibili se raggiungono l'intensità di atti persecutori (art. 612^{bis} CP-IT)⁵⁷.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Necessità di agire e obiettivi

Sebbene la maggior parte dei *singoli atti* tipici del mobbing e del cyberbullismo sia sufficientemente trattata nel CP (v. n. 2.2.2), sussiste una lacuna nei casi in cui un comportamento penalmente rilevante si concretizza *solo a seguito di più atti*. La Commissione propone pertanto di istituire una norma penale specifica che riguardi *i comportamenti per cui i singoli atti, cui isolatamente viene attribuito un ridotto grado di illiceità, non raggiungono la soglia delle fattispecie esistenti, ma nel loro complesso portano chi li subisce a sentirsi offeso, vessato, perseguitato o discreditato*. Per delimitare più chiaramente tale fattispecie rispetto agli atti persecutori, si propone di ascrivere tra i delitti contro l'onore (v. n. 4.2.2).

L'*iniziativa parlamentare* si riferisce solamente al *ciberbullismo*, ovvero al mobbing esercitato attraverso le TIC. Alla luce delle audizioni la Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che la nuova norma penale dovrebbe essere configurata in modo *neutrale sotto il profilo tecnologico*. Infatti, potrebbero verificarsi gravi forme di mobbing anche nel mondo reale. In particolare, però, il mobbing si manifesta spesso come fenomeno ibrido che comprende atti commessi in forma sia analogica che digitale, che dovrebbero essere considerati nel loro complesso. Si deve comunque tenere conto, con un'opportuna qualificazione, del maggiore grado di illiceità di un atto perpetrato *pubblicamente*, in particolare mediante l'uso delle TIC (v. n. 4.2.1).

La nuova norma penale è finalizzata a *potenziare il disposto penale* e a *migliorare la protezione contro mobbing e cyberbullismo*.

Potrebbero rientrare nella nuova norma penale i comportamenti indicati di seguito.

Esempio 1: A, B e C frequentano la stessa classe di X. Hanno una chat di gruppo comune su WhatsApp in cui si divertono a prendere di mira X. È iniziato tutto con frasi come: «X è ingrassata» o «X non entra più nei vestiti». Dopo un po' di tempo, hanno iniziato a condividere nella chat foto e video che ritraevano X in situazioni imbarazzanti (p. es. mentre scivola su uno sterco di mucca durante un'escursione scolastica oppure mentre stona durante un'esibizione del coro). Inoltre, divulgano anche tra altri compagni di scuola dicerie come quella secondo cui «X mangia dolci 10 volte al giorno». Atti come questi avvengono più volte alla settimana per diversi mesi.

⁵⁵ Per la versione vigente cfr. Normattiva, il portale della legge vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile all'indirizzo: www.normattiva.it (stato al 2.3.2026).

⁵⁶ Violenza privata; sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, 5.1.2021, n. 163.

⁵⁷ Atti persecutori; sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, 11.6.2018, n. 26595.

Esempio 2: A è il superiore di X. Ogni volta che viene commesso un errore, addossa la colpa a X. A comunica sempre troppo tardi a X gli appuntamenti con i clienti, così lei ha difficoltà a prepararsi. La mette sempre in cattiva luce con i quadri aziendali e racconta alle altre persone di non aver mai visto una collega così incapace. Le vessazioni e umiliazioni si ripetono almeno una volta a settimana per più di sei mesi.

Esempio 3: A ha preso di mira l'attrice X. La attacca su diverse reti sociali. Manipola video in cui fa pronunciare frasi false e imbarazzanti ai personaggi da lei interpretati. Inoltre, cerca su Internet foto che sfrutta per criticarla ripetutamente su Instagram per il suo abbigliamento. Commette atti di questo tipo in media una volta a settimana per circa un anno.

4.2 La normativa proposta

4.2.1 Norma penale neutrale sotto il profilo tecnologico

Se la tecnologia utilizzata non è un elemento costitutivo di un reato (come p. es. per l'abuso di impianti di telecomunicazione di cui all'art. 179^{septies} CP), le *norme penali del CP* sono configurate in modo *fondamentalmente neutrale sotto il profilo tecnologico*. In altre parole, le condizioni costitutive del reato sono formulate indipendentemente dalla modalità concreta in cui viene perpetrato il fatto e comprendono sia atti commessi con mezzi analogici, sia atti commessi con mezzi digitali. Il diritto penale deve infatti garantire protezione indipendentemente dai mezzi mediante i quali viene commesso il fatto. Inoltre, in tal modo le norme penali si mantengono aperte a eventuali sviluppi (tecnologici) che non erano ancora prevedibili nel momento in cui è stato emanato l'atto normativo.

È indiscutibile che le TIC possano favorire il mobbing e potenziarne gli effetti negativi. Le TIC abbassano infatti la soglia di inibizione dei potenziali autori, consentono di divulgare i contenuti a un'ampia cerchia di persone in breve tempo e sono ormai difficilmente controllabili (v. n. 2.1). Tuttavia, possono verificarsi gravi forme di mobbing anche nel mondo reale. Spesso, però, si verificano in particolare *fenomeni ibridi*, in cui, nello stesso caso di mobbing, l'autore agisce in parte per via analogica e in parte per via digitale. Risulta essenziale poter far confluire tutti questi atti in una valutazione complessiva.

Il comportamento può comunque assumere un *maggiore grado di illiceità*, che non dipende dall'utilizzo delle TIC di per sé: una comunicazione digitale privata tra l'autore e la vittima, per esempio via e-mail, non differisce in modo sostanziale da una comunicazione analogica privata, come una lettera o una conversazione. Ciò che ne aggrava l'illiceità è la *dimensione pubblica del fatto commesso*. L'autore in questo caso agisce infatti davanti a una *cerchia di persone molto ampia o pubblicamente* con lo scopo di *discreditarla pubblicamente la persona interessata*. Ciò si verifica soprattutto in caso di utilizzo delle TIC (p. es. in un forum online, in una chat di gruppo o su un profilo pubblico nei media sociali; v. n. 5.5).

La Commissione propone pertanto una *norma penale neutrale sotto il profilo tecnologico*, che contempli sia le forme analogiche, sia quelle digitali di mobbing. Chiede tuttavia di aggravare la mediantoria di pena per i casi in cui l'autore agisca *pubblicamente*, segnatamente mediante le TIC.

4.2.2 Configurazione come delitto contro l'onore

Gli atti che considerati singolarmente non risultano perseguibili devono ora diventare punibili perché *nel loro insieme provocano un determinato effetto dannoso per la società*. La definizione di tale effetto *negativo* determina quale sia il bene giuridico al centro della questione.

Così come gli atti persecutori, il mobbing può pregiudicare il senso di sicurezza della persona che lo subisce mettendone a repentaglio la *libertà di condurre la propria vita secondo la propria volontà*. In tal senso il mobbing è inteso come un reato contro la libertà⁵⁸. A differenza degli atti persecutori, però, nel caso del mobbing l'intento dell'autore è *discreditare ed emarginare* la persona presa di mira. Tale aspetto avvicina questo comportamento ai *delitti contro l'onore*, le cui norme tutelano il riconoscimento sociale come persona responsabile e l'appartenenza identitaria a un gruppo sociale⁵⁹. Il fatto di intendere il mobbing come delitto contro l'onore permette di delimitarlo più chiaramente dagli atti persecutori. Si propone pertanto di configurare la nuova norma penale come delitto contro l'onore.

Si noti che gli attacchi che non sono da intendersi lesivi della personalità ai sensi del diritto civile (art. 28 segg. CC) non possono essere rilevanti nemmeno dal punto di vista penale.

4.2.3 Azione combinata di più persone

Il mobbing è tipicamente, anche se non necessariamente, un'*azione combinata di più persone*. Può avvenire in modo *coordinato* (p. es. per opera di un gruppo che all'interno della scuola si è coalizzato contro una persona) oppure in modo *non coordinato* (come nel caso del cosiddetto «shitstorm», che vede più persone, indipendentemente l'una dall'altra, pubblicare su Internet commenti offensivi contro una stessa persona). A tal proposito, in alcune circostanze può trattarsi anche di *singoli atti isolati* commessi da un soggetto coinvolto.

La Commissione considera l'azione ripetuta durante un prolungato periodo di tempo e l'intento di discreditare o emarginare una persona come elementi essenziali del mobbing. Sulla base delle audizioni, ritiene che la *punibilità sia giustificata solo se sono soddisfatte tali condizioni*, oppure se un soggetto coinvolto risulta punibile secondo le *disposizioni sulla partecipazione*⁶⁰. La nuova norma penale non necessita pertanto di una regolamentazione specifica sull'azione combinata di più persone, ma si applicano le *disposizioni generali*. Indubbiamente, *chi assiste agli atti senza intervenire* (i cosiddetti «bystander») non dovrebbe essere qualificato come partecipante al reato, in quanto spesso questa persona non interviene per paura o insicurezza.

⁵⁸ La norma penale austriaca sul cyberbullismo (§ 107c CP-AT) rientra tra i reati contro la libertà personale ma comprende anche aspetti del reato contro l'onore (v. n. 3.2). Cfr. anche Loshi, pag. 63.

⁵⁹ Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 1, Berna 2022.

⁶⁰ Loshi, pag. 62 seg. sostiene invece la necessità di una disposizione in linea con quella sull'aggressione (art. 134 CP).

- *Correità*: nel caso della correità, *più persone commettono congiuntamente un reato*. In tal caso ogni correo è punibile per il reato nel suo complesso. Affinché si configuri una correità è necessario che vi sia stata una *decisione comune di commettere un reato*, che può essere manifestata anche tramite un comportamento concludente, e un'*esecuzione congiunta del reato*. Un correo partecipa intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, all'*organizzazione* e/o all'*esecuzione* di un reato insieme ad altri autori, così da apparire coinvolto in prima persona⁶¹. Un correo può *unirsi al reato anche dopo il suo inizio*⁶². Esempio: A, B e C (correi) hanno preso di mira X a scuola e sfruttano ogni occasione per umiliarla e vessarla. Spesso agiscono in tre, talvolta anche singolarmente.
- *Complicità*: il complice partecipa a un reato *in misura secondaria*⁶³. La pena si basa sulla comminatoria applicabile all'atto principale ma è attenuata (art. 25 CP). È sufficiente qualsiasi contributo casuale che favorisca l'atto principale (in questo caso il mobbing) in modo tale che, senza questo aiuto, il fatto si sarebbe svolto in modo diverso⁶⁴. In alcune circostanze può essere sufficiente anche un singolo contributo che supporti l'autore principale nel commettere il mobbing. Il complice deve quanto meno accollarsi il rischio che l'atto principale venga commesso e che lui lo favorisca. È possibile fornire aiuto anche *dopo l'inizio dell'atto principale* e fino al termine dello stesso. Secondo la dottrina prevalente, si può *favorire un reato anche segretamente*, senza che l'autore principale ne sia a conoscenza⁶⁵. È altresì sufficiente incoraggiare in qualche modo l'autore principale a commettere il reato (*complicità morale*). Non è invece sufficiente, in ogni caso in mancanza di una funzione di garante, la semplice approvazione del reato o un comportamento prettamente passivo (come nel caso del cosiddetto «bystander»). Esempio: nell'ambito di un mobbing, A e B (autori principali) pubblicano nella chat di classe un video imbarazzante di X. C (complice), senza mettersi d'accordo con loro, scrive un commento offensivo a tal proposito.
- *Istigazione*: l'istigatore provoca nell'autore principale la *decisione* di commettere un determinato reato. È punito secondo la comminatoria di pena applicabile all'atto principale (art. 24 CP). L'*intenzione* dell'istigatore è volta a provocare nell'autore principale la decisione di commettere il reato e a fare in modo che l'atto principale venga effettivamente commesso. Esempio: A (istigatore) incita B e C (autori principali) a esercitare mobbing online nei confronti di X⁶⁶.

⁶¹ DTF **135** IV 152, consid. 2.3.1; **133** IV 76, consid. 2.7; **130** IV 58, consid. 9.2.1; **126** IV 84, consid. 2.c)aa); **125** IV 134, consid. 3.a); **120** IV 265, consid. 2.c)aa).

⁶² Stratenwerth/Bommer, AT I, § 11 n. 54, Berna 2024.

⁶³ DTF **98** IV 83, consid. 2.c).

⁶⁴ DTF **121** IV 109, consid. 3.a); **120** IV 265, consid. 2.c)aa); **119** IV 289, consid. 2.c)aa).

⁶⁵ Stratenwerth/Bommer, AT I, § 13 n. 118 e Forster, BSK I CP, art. 25 n. 5, Basilea 2019, con rif.; per un altro parere cfr. Schild Trappe, pag. 97 segg.

⁶⁶ Elaborato sul modello dell'esempio 1 in Loshi, pag. 59 segg.

4.2.4 Delimitazione e concorso di reati

Si presentano *difficoltà in termini di delimitazione e concorso di reati* che la giurisprudenza sarà di volta in volta chiamata a risolvere.

I *singoli atti* del mobbing sono già ampiamente coperti dalle *norme penali vigenti* (v. n. 2.2.2). Pertanto è difficile immaginare un caso in cui sia applicabile solo la nuova norma penale senza che singoli atti distinti non adempiano contemporaneamente le condizioni di altre norme penali. Se nell'ambito del mobbing si commette una *via di fatto* (art. 126 CP), a questa si applica la nuova norma penale; la via di fatto è infatti espressamente citata come forma di mobbing. Per i delitti che, così come la nuova norma penale, riguardano l'*onore* (art. 173 segg. CP), la questione è controversa. Un'*ingiuria* (art. 177 CP) potrebbe senz'altro essere assorbita dal mobbing. Se invece le norme penali contemporaneamente applicabili tutelano *altri beni giuridici*, si può in genere presumere un *reale concorso di reati*. In tal caso, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (art. 49 cpv. 1 CP).

Anche la delimitazione rispetto agli *atti persecutori* (art. 181b CP; v. n. 2.3) presenta delle difficoltà.

4.2.5 Rinuncia a una disposizione nel Codice penale militare

I reati contro l'onore sono dichiarati punibili anche nel Codice penale militare del 13 giugno 1927⁶⁷ (CPM). Per quanto concerne il mobbing, va tuttavia osservata una particolarità: siccome si presuppongono più atti durante un prolungato periodo di tempo, è ipotizzabile che alcuni di questi siano perpetrati durante il servizio militare, mentre altri durante le ordinarie attività civili. In tal caso si pone la questione se il reato sia soggetto alla giurisdizione civile o militare; potrebbero dunque verificarsi *problemi di competenza*.

Gli stessi problemi potrebbero presentarsi per gli atti persecutori. Dunque, così come la norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), *nemmeno* la nuova norma penale sul mobbing *dovrebbe essere inclusa nel CPM*. Ciò non dà luogo ad *alcuna lacuna del diritto penale*: infatti, secondo l'articolo 8 CPM in questo caso le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria.

4.3 Applicazione del diritto

4.3.1 Descrizione della problematica

Il *perseguimento penale di reati commessi mediante l'utilizzo delle TIC* pone una particolare difficoltà: spesso l'autore agisce attraverso piattaforme che *non hanno sede*

in Svizzera e che conservano i loro dati all'estero⁶⁸. Tuttavia, in determinate circostanze le autorità preposte al perseguimento penale hanno bisogno di questi dati per *identificare un autore anonimo* e come ulteriore *mezzo di prova della fattispecie*.

In base al *principio di territorialità dettato dal diritto internazionale*, le autorità svizzere di perseguimento penale non possono adottare le proprie misure di perseguimento penale all'estero. In linea di massima si possono assumere unicamente i mezzi di prova che si trovano sul *territorio nazionale* (art. 1 e 54 del Codice di procedura penale⁶⁹ [CPP] in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 lett. b dell'assistenza in materia penale del 20 marzo 1981⁷⁰ [AIMP] e l'art. 3 CP). È consentito richiedere la consegna dei dati, perquisire i sistemi informatici oppure sequestrare dati o supporti di dati nell'ambito di una perquisizione domiciliare (art. 263 segg. e 246 CPP) solo nei confronti del *detentore dei dati*. Le filiali svizzere di Google e Meta non rientrano in questa definizione poiché si limitano a commercializzare servizi⁷¹. Chi usufruisce di un servizio offerto da un'azienda estera tramite un accesso Internet in Svizzera non agisce «all'estero» e le autorità di perseguimento penale possono accedere ai dati disponibili attraverso il conto utente⁷².

Qualora non fosse possibile raccogliere direttamente i dati in Svizzera, le autorità di perseguimento penale devono affidarsi all'*assistenza giudiziaria internazionale in materia penale*. Si tratta spesso di una procedura *lunga e gravosa* che può portare allo scadere dei termini legali e in alcuni casi anche all'abbandono del procedimento penale⁷³. Inoltre, spesso l'assistenza giudiziaria non ha esito positivo, in particolare in mancanza del requisito della *doppia punibilità* o della disponibilità da parte delle autorità straniere a cooperare.

4.3.2 Il caso particolare del cyberbullismo

Mentre nel contesto scolastico o professionale di norma l'autore e il danneggiato⁷⁴ si conoscono, le personalità pubbliche possono particolarmente subire *ciberbullismo anonimo* (v. n. 2.1). Pertanto, si dovrà ricorrere alla via dell'assistenza giudiziaria in particolare per l'*identificazione degli autori*.

Spesso nei tipici casi di cyberbullismo, i dati da addurre come ulteriore *mezzo di prova della fattispecie* potrebbero essere disponibili senza assistenza giudiziaria: se per esempio l'autore pubblica una foto compromettente, un commento offensivo o invia al danneggiato un messaggio offensivo, questi possono essere salvati tramite uno

⁶⁸ Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 34.

⁶⁹ RS **312.0**

⁷⁰ RS **351.1**

⁷¹ DTF **143** IV 21, consid. 3.3 seg.; sentenza del Tribunale federale 1B_142/2016 del 16.11.2016, consid. 3.

⁷² DTF **143** IV 270, consid. 6 e 7. La dottrina solleva critiche su questo aspetto: cfr. Graf, n. marg. 21 segg.

⁷³ P. es. il termine per la conservazione e l'utilizzo degli indirizzi IP, che costituiscono metadati secondo l'art. 273 cpv. 3 CPP.

⁷⁴ Per i reati contro l'onore si usa il termine *danneggiato* (art. 115 cpv. 1 CPP). La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 116 cpv. 1 CPP). Stando a Wenk, pag. 90, il cyberbullismo comporta una lesione dell'integrità psichica, per cui il termine vittima è fondamentalmente pertinente.

screenshot. Gli atti di mobbing nel mondo reale, invece, in particolare quelli che avvengono a tu per tu, sono spesso più difficili da dimostrare.

4.3.3 Proposte di soluzione internazionali e nazionali

Sul piano internazionale ci si sta prodigando per adeguare la cooperazione transfrontaliera alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico e per favorire l'*efficienza del perseguimento penale nel cyberspazio*. A tal proposito, la *Convenzione del Consiglio d'Europa* del 23 novembre 2001⁷⁵ *sulla cybercriminalità* (CCC), a cui ha aderito anche la Svizzera, è il più importante accordo internazionale nel campo della criminalità informatica e in rete. Il *Secondo Protocollo aggiuntivo* alla CCC del 12 maggio 2022⁷⁶, non ancora in vigore e che la Svizzera per il momento non ha firmato, intende rafforzare la cooperazione internazionale nonché agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni e prove elettroniche. Inoltre, un'ampia cerchia di Stati, tra cui la Svizzera, sta lavorando attivamente all'elaborazione di una «United Nations Convention against Cybercrime» (Convenzione ONU sui crimini informatici)⁷⁷ che persegue, tra le altre cose, il potenziamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informazioni e prove elettroniche. La Convenzione è stata aperta alla firma nell'ottobre del 2025 e non è ancora entrata in vigore. La Svizzera sta valutando la sottoscrizione.

Con la revisione totale della legge federale del 25 settembre 2020⁷⁸ sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° settembre 2023, è stato introdotto un nuovo obbligo per i *titolari privati del trattamento dei dati con sede all'estero*: se per esempio in relazione alla loro offerta di prestazioni trattano periodicamente e su grande scala dati personali concernenti persone in Svizzera, generando così un rischio per la loro personalità, essi sono tenuti a designare un *rappresentante in Svizzera* (art. 14 seg. LPD). Tale disposizione potrebbe riguardare in particolare le grandi piattaforme Internet e reti sociali. Il rappresentante funge da interlocutore per l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e per le persone interessate (art. 14 cpv. 2 LPD), al fine di facilitare la presa di contatto e fornire informazioni per far valere i loro diritti, per esempio alla rimozione di contenuti oltraggiosi⁷⁹.

Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione su una nuova *legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca* (AP-LPCom). Questa, tra le altre cose, obbliga le grandi piattaforme di comunicazione a mettere a disposizione degli utenti una procedura che consenta loro di *segnalare* con facilità (art. 4 AP-LPCom) i contenuti che probabilmente rientrano in determinate fattispecie penali (come delitti contro l'onore, minaccia, coazione o molestie

⁷⁵ RS 0.311.43

⁷⁶ www.coe.int/it > Stato di diritto > Criminalità informatica > Convention on Cybercrime > Second Additional Protocol (CETS n. 224; stato al 2.3.2026).

⁷⁷ www.unodc.org > Our work > Treaties and intergovernmental bodies > UN convention against Cybercrime (stato al 2.3.2026).

⁷⁸ RS 235.1

⁷⁹ La disposizione è in linea con le richieste della mozione Glättli 18.3306 Rafforzare l'applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete e della mozione della CAG-S 18.3379 Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all'estero.

sessuali). I fornitori stranieri di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca devono altresì disporre di un rappresentante legale in Svizzera, che funga da interlocutore per l'autorità di vigilanza e da recapito (art. 23 AP-LPCom).

5 Commento all'articolo 177^{bis} CP

5.1 Collocazione sistematica

L'effetto negativo degli atti di mobbing, che li rende in ultima analisi punibili, consiste nel *discreditatione o nell'emarginazione* di una persona. Ciò riguarda il suo riconoscimento sociale come persona responsabile e la sua appartenenza identitaria a un gruppo sociale⁸⁰. Pertanto, il bene giuridico al centro della questione è l'onore (a tal proposito, v. n. 4.2.2).

Si propone pertanto di inserire la norma penale come *articolo 177^{bis} CP*, successivamente all'ingiuria, tra i *delitti contro l'onore*.

5.2 Titolo marginale

Il comportamento che la nuova norma penale intende dichiarare punibile viene comunemente definito *mobbing*. Tuttavia, *non esiste una definizione univoca* del termine (v. n. 2.1). Utilizzando *mobbing* come titolo marginale, si introdurrebbe per la prima volta un *anglicismo* nel CP. È dunque opportuno riflettere bene su questo aspetto, poiché potrebbe comportare un cambiamento nelle future convenzioni linguistiche del CP⁸¹. In ultima analisi si tratta di un cosiddetto «falso amico», poiché in inglese tale comportamento viene definito «bullying» e non *mobbing*.

In francese il concetto di *mobbing* viene reso con il termine «harcèlement», il quale ha un significato *molto ampio*: può designare ripetute molestie e viene utilizzato in relazione a diversi fenomeni per cui invece in tedesco esistono termini specifici. In particolare, la nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP) nella versione francese riporta il titolo marginale «harcèlement»⁸².

Alla luce di tutto ciò, è opportuno scegliere un titolo marginale che si ricollegli al *comportamento punibile definito nella fattispecie*. Si propone dunque il titolo marginale *discreditatione ed emarginazione* (tedesco: «Herabsetzung und Ausgrenzung»; francese: «Rabaissement et marginalisation»), in linea con l'effetto del reato dichiarato punibile (v. n. 5.3.3).

⁸⁰ Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 1.

⁸¹ Sulla questione nel complesso cfr. www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Strumenti per la redazione e traduzione > Raccomandazioni sull'uso degli anglicismi (stato al 2.3.2026).

⁸² Il termine «harcèlement» viene utilizzato, oltre che per il *mobbing* e gli atti persecutori, anche per le molestie telefoniche, sessuali e le molestie quotidiane.

5.3 Fattispecie oggettiva

5.3.1 Atti

Sono definiti atti tipici del mobbing *umiliare, minacciare, vessare o molestare*. In tale contesto, la *forma della comunicazione* è irrilevante: gli atti possono essere perpetrati *con parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o qualunque altro mezzo*. Tale elenco raggruppa i mezzi di cui agli articoli 176 e 177 CP. Tra i *gesti* rientrano per esempio l'atto di sputare addosso a una persona o di mostrarle il fondoschiena in segno di disprezzo⁸³. È da considerarsi *via di fatto* un attacco di lieve entità e privo di conseguenze al corpo o alla salute della persona che lo subisce⁸⁴. Per *altri mezzi* la dottrina intende proiezioni di filmati e video, registrazioni audio o emoticon sui media sociali o nei servizi di messaggistica⁸⁵. In linea di principio non è rilevante se tali atti siano stati commessi *in forma analogica o mediante l'utilizzo delle TIC*⁸⁶.

- *Umiliare* significa ridicolizzare, compromettere o prendere in giro qualcuno. Può trattarsi di un atto di ridicolizzazione *agli occhi di terzi* (diffusione di dicerie, immagini o video) o di un'offesa *solo nei confronti del danneggiato*.

Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: la nuova fattispecie deve includere solo gli atti che non raggiungono la soglia di fattispecie esistenti. Ne consegue in particolare che:

nell'ambito di delimitazione rispetto ai *delitti contro l'onore* (art. 173 segg. CP), rientrano nella nuova fattispecie in particolare le umiliazioni che non comprendono accuse infamanti (p. es. espressioni mediche che non costituiscono attacchi all'onore) o che riguardano esclusivamente la posizione sociale⁸⁷ (p. es. X non ha amici, non è capace nel suo lavoro);

nell'ambito di delimitazione rispetto alla *condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici* (art. 197a CP), rientrano nella nuova fattispecie soltanto le umiliazioni che riguardano contenuti sessuali in cui il danneggiato non è riconoscibile o che non vengono trasmessi a terzi o pubblicati;

nell'ambito di delimitazione rispetto alla *violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini* (art. 179^{quater} CP), rientrano nella nuova fattispecie soltanto le umiliazioni che riguardano fatti che non sono stati fissati su un supporto d'immagini in violazione della sfera segreta o della sfera privata non osservabile da ognuno⁸⁸.

Esempi: diffondere la diceria che X mangerebbe dolci 10 volte al giorno; diffondere un video in cui X, durante una gita scolastica, scivola su uno sterco di mucca.

- *Minacciare* significa incutere timore in una persona facendole temere che le accadrà qualcosa di male.

⁸³ Riklin, BSK II CP, art. 177 n. 8, Basilea 2019, con rif. a DTF 103 IV 172.

⁸⁴ Roth/Keshelava, BSK I CP, art. 126 n. 2, Basilea 2019, con rif. a DTF 68 IV 85 e 103 IV 65, consid. II.2.a).

⁸⁵ Corboz, art. 176 n. 3; Trechsel/Lehmkuhl, PK CP, art. 176 n. 1, Berna 2021.

⁸⁶ Rieben/Mazou, CR II CP, art. 176 n. 1, Basilea 2025.

⁸⁷ Questa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non fa parte dell'onore protetto dalla legislazione penale: v. n. 5.3.3.

⁸⁸ Un'immagine delle parti intime non è di per sé lesiva dell'onore (Riklin, BSK II CP, prima dell'art. 173 n. 23, con rif.). La sua diffusione potrebbe tuttavia rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 179^{quater} cpv. 3 CP o, a seconda dell'interpretazione del termine *contenuto sessuale*, dell'art. 197a CP.

Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: nell'ambito di delimitazione rispetto alla *minaccia* (art. 180 CP), rientrano nella nuova fattispecie le minacce non gravi o non presentate come dipendenti dalla persona che minaccia. Per esempio, se al danneggiato viene paventato solo un lieve (in un certo senso spiacevole) svantaggio, se viene intimidito facendogli credere che esiste un pericolo in realtà inesistente o se sin dall'inizio il danneggiato interpreta la minaccia come un bluff⁸⁹.

Esempio: A dice a X che lungo la strada verso la scuola è in agguato un pericolo che in realtà non esiste.

- L'atto di *vessare* comprende un abuso di potere, come assegnare compiti insensati o addossare errori. Anche gli atti di ignorare o trascurare, spesso citati in relazione al mobbing, possono rientrare nel concetto di vessazione. Tuttavia, in quanto omissione, può essere punibile solo se all'autore spetta una funzione di garante (p. es. come insegnante o superiore).

Esempio: A, superiore di X, le addossa sempre la colpa di ogni errore. Le comunica sempre troppo tardi gli appuntamenti con i clienti, così lei ha difficoltà a prepararsi.

- *Molestare* significa disturbare o assillare una persona, invadendo così in modo illecito la sua sfera privata.

Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: nell'ambito di delimitazione rispetto all'*abuso di impianti di telecomunicazione* (art. 179^{septies} CP), rientrano nella nuova fattispecie in particolare le molestie nel mondo reale o le molestie di lieve entità perpetrate mediante le TIC. Infatti, le molestie di una certa gravità commesse mediante le TIC dovrebbero essere soggette all'articolo 179^{septies} CP.

Se la molestia ha una connotazione sessuale, rientrano nella nuova fattispecie in particolare le molestie sessuali non gravi commesse mediante parole, scritti o immagini. Compiere atti sessuali in presenza di una persona o molestie sessuali mediante vie di fatto è già punibile ai sensi della norma penale sulle *molestie sessuali* (art. 198 CP).

Esempio: A molesta X durante la pausa pronunciando frasi oscene o inviandole immagini oscene.

In base all'interpretazione qui espressa, il *discredito* e l'*emarginazione* non corrispondono a un singolo atto. Sono piuttosto vari atti di umiliazione, minaccia, vessazione o molestia che possono *complessivamente* provocare il discredito o l'emarginazione di una persona (v. n. 5.3.3).

I classici delitti contro l'onore si applicano fondamentalmente solo per fatti *non veri* che possono nuocere alla reputazione. Per esempio, solo un fatto non vero è conforme a priori alla fattispecie della calunnia (art. 174 CP). Nel caso della diffamazione e, secondo la dottrina e la giurisprudenza, anche in quello dell'ingiuria⁹⁰, l'autore può disculparsi se prova che il fatto è vero o di avere avuto seri motivi di considerarlo vero in buona fede (art. 173 n. 2 CP). L'autore non è tuttavia ammesso a fare tale prova se le imputazioni sono state proferite senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza

⁸⁹ Cfr. Delnon/Rüdy, BSK II CP, art. 180 n. 14 e 23 seg., Basilea 2019.

⁹⁰ Riklin, BSK II CP, art. 177 n. 15 con rif. tra gli altri a Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 75, DTF 74 IV 98 e 93 IV 20, consid. 3.

(ossia nell'intento di insultare; art. 173 n. 3 CP). Nei casi di mobbing, ciò fa sì che, se i fatti sono veri, la conformità alla fattispecie non deve essere esclusa, né deve essere consentita alcuna prova liberatoria. Infatti, in tal caso l'autore agisce sempre con l'intento di nuocere a una persona (discreditandola o emarginandola; v. n. 5.4). Perciò i fatti esternati nell'ambito del mobbing *non devono necessariamente essere non veri*.

I casi di *trattazione mediatica* di norma non dovrebbero rientrare nella fattispecie del mobbing, in quanto mancano atti rilevanti (p. es. di umiliazione) e il loro scopo principale è quello di informare il pubblico (e non discreditare o emarginare).

Il Tribunale federale ha esaminato la questione se *condividere* e *mettere like* a contenuti lesivi dell'onore sulle reti sociali costituisca invece una violazione dell'onore, giungendo alla conclusione che tali funzioni (a differenza della funzione di commento) *non implicano un giudizio*: la condivisione non presuppone una valutazione, mentre il «like» ha un significato vago e non esprime necessariamente un apprezzamento del contenuto. Dunque condividere o mettere like non ha alcun significato che vada oltre la divulgazione del post. Una divulgazione (art. 173 n. 1 cpv. 2 CP) risulta però punibile solo se il post viene visualizzato da un terzo, cosa che dipende dalla gestione dei «newsfeed» o dall'algoritmo del servizio di rete e dalle impostazioni personali dell'utente⁹¹. In base a tale giurisprudenza si deve presumere che condividere e mettere like non si possono ritenere atti di umiliazione.

⁹¹ DTF 146 IV 23, consid. 2.2.3 seg. con rif. tra gli altri a Selman/Simmler, pag. 261 seg.; Studer, pag. 176; Musy, pag. 12 seg.

5.3.2 Pluralità di atti

La fattispecie presuppone una serie di atti che diventano punibili solo se considerati nel loro insieme (la cosiddetta *unità d'azione legale*).

Per esprimere questo concetto, il termine più adatto risulta *reiteratamente*. Tale termine è già utilizzato nel CP: per esempio, le vie di fatto sono perseguite d'ufficio se sono commesse reiteratamente in ambito domestico (art. 126 cpv. 2 CP). Con ciò si intendono *più di due episodi* che si succedono *in un lasso di tempo più o meno breve*⁹². Nel caso del mobbing, però, non si tratta di un breve intervallo di tempo, ma è necessario piuttosto che gli atti si susseguano *durante un prolungato periodo di tempo*, aspetto che va perciò aggiunto. Per il mobbing sul lavoro, la prassi presuppone che vi siano attacchi almeno una volta a settimana nell'arco di sei mesi⁹³. Tale parametro può fungere da riferimento, tuttavia è necessario soppesare la situazione caso per caso.

La nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP) presuppone che si *agisca insistentemente*. Oltre a presupporre una serie di atti per un prolungato periodo di tempo, con questo termine si intende che l'autore deve «manifestare una certa ostinazione nel fare spregio del volere della vittima». Tale *ossessività* è tipica degli atti persecutori⁹⁴. Nel caso del mobbing, tuttavia, non si tratta di un ostinato spregio del volere di una persona, ma di sfruttare un divario di potere. Pertanto, non si deve adottare lo stesso termine.

Nelle definizioni di mobbing si utilizza spesso il termine *sistematicamente*, perché questo oltre alla ripetizione implica il fatto di agire con il preciso intento di discreditarla o emarginare una persona. Rimanda però anche a un approccio consapevole e strutturato, che non è necessariamente presente nel mobbing: l'autore infatti può anche sfruttare situazioni che si presentano spontaneamente. In tal senso, il termine sarebbe fuorviante e perciò non viene adottato.

5.3.3 Messa in pericolo astratta

Nel caso degli atti persecutori, di norma l'autore non intende nuocere alla persona che li subisce: spesso cerca piuttosto di avvicinarsi o addirittura di avere una relazione con lei⁹⁵. Al contrario, nel mobbing l'autore mira proprio a nuocere alla persona interessata: commette una serie di atti durante un prolungato periodo di tempo con lo scopo di discreditarla o emarginarla. Per *discreditarla* (degradare, denigrare) si intende

⁹² Roth/Keshelava, BSK I CP, art. 126 n. 9; FF 1985 II 901 n. 213.5; Donatsch/Graf/Jean-Richard-dit-Bressel, pag. 65; Stratenwerth/Bommer, BT I, § 3 n. 58; sentenza del Tribunale federale 6S.273/2004 del 24.9.2004, consid. 2.

⁹³ Leymann, pag. 22; Humbert, pag. 80; decisione del Tribunale d'appello ZH del 16.3.2015, n. oggetto UE140314-O/U/BEE, consid. 7.2 a).

⁹⁴ FF 2024 751, n. 4.1.2.3.

⁹⁵ I moventi delle persone che compiono atti persecutori possono essere suddivisi a grandi linee in due categorie: la ricerca di una relazione oppure la ricerca di vendetta. In caso di atti persecutori finalizzati a stringere una relazione, l'autore non intende cagionare danno alla vittima, ma prende in considerazione di comprometterne il libero modo di vivere: FF 2024 751 n. 2.1 e 4.1.2.4.

sminuire il valore di una persona, portarla in una posizione subordinata. Per *emarginare* si intende spingere una persona al di fuori del gruppo sociale (compagni di scuola, gruppo di pari, team di lavoro).

Tale effetto coincide con quello dei *classici delitti contro l'onore*: per lungo tempo la giurisprudenza e la dottrina hanno interpretato il termine *onore* come la reputazione di qualcuno quale persona rispettabile agli occhi di terzi. In tempi più recenti, vi è stata una svolta nell'interpretazione: viene inteso piuttosto come il diritto di *ogni persona* ad avere un valore agli occhi delle altre⁹⁶. La tutela prevista dal disposto penale in tal senso comprende solo l'*onore etico* (il valore come persona rispettabile) e non la *posizione sociale* di una persona (il valore all'interno della società, p. es. nel contesto professionale o scolastico). Il Tribunale federale riconosce tuttavia che le accuse concernenti la condotta professionale possono intaccare anche l'onore etico⁹⁷. Anche se nel mobbing i singoli atti non sono lesivi dell'onore (v. n. 5.3.1), nel complesso devono provocare il discredito o l'emarginazione della persona che li subisce e che, di conseguenza, è toccata nel proprio *valore etico e umano* e nel proprio onore.

Secondo l'opinione prevalente, i delitti contro l'onore sono *reati di messa in pericolo astratta*: è sufficiente che un'affermazione sia *in grado* di nuocere alla reputazione o al diritto al valore di una persona. Presentano tuttavia una componente legata al risultato, dal momento che il destinatario (danneggiato o terzo) deve venire a conoscenza dell'affermazione⁹⁸.

5.4 Fattispecie soggettiva

Il mobbing è inevitabilmente *intenzionale*: l'autore deve compiere il reato consapevolmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 CP). In tal senso è sufficiente che l'autore commetta ciascun atto sulla base di una nuova decisione, sebbene essi debbano iscriversi nel quadro di un'*intenzione generale* (distinta).

Riguardo al *discredito* o all'*emarginazione* del danneggiato, si deve presupporre un *intento* (il cosiddetto intento di causare un danno). A tal proposito non è sufficiente il *dolo eventuale*, vale a dire il semplice fatto di tenere conto di un possibile danno.

5.5 Azioni pubbliche

Durante le audizioni, vari partecipanti hanno perorato l'idea che il *grado di illiceità del cyberbullismo* sia superiore a quello del mobbing analogico. Tuttavia, non nel caso di una comunicazione privata tra autore e danneggiato mediante l'uso delle TIC, che non si distingue sostanzialmente da una comunicazione privata analogica, per esempio tramite lettera o in forma verbale. Il grado di illiceità sarebbe invece maggiore se l'*atto viene perpetrato in un contesto pubblico*, per cui può essere recepito da *una più ampia*

⁹⁶ Riklin, BSK II CP, prima dell'art. 173 n. 7 segg.; Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 4; DTF 131 IV 154, consid. 1.2; 117 IV 27; 105 IV 11, consid. 1.

⁹⁷ Riklin, BSK II CP, prima dell'art. 173 n. 16 segg.; DTF 119 IV 44, consid. 2.a) seg.; 115 IV 42, consid. 1.c); 105 IV 111, consid. 1.

⁹⁸ Riklin, BSK II CP, prima dell'art. 173 n. 50 seg.; DTF 101 IV 292, consid. 1.

cerchia di persone e l'autore mira a *discreditarlo pubblicamente* il danneggiato (p. es. pubblicando foto in una chat di gruppo o su un profilo pubblico nei media sociali).

Il capoverso 2 prevede pertanto una *qualificazione* per il caso in cui l'autore *agisca pubblicamente*. Tale qualificazione è formulata in termini *neutrali sotto il profilo tecnologico*, in modo da comprendere anche pubblicazioni analogiche, che possono esercitare un impatto altrettanto grave. Anche l'articolo 197a capoverso 2 CP si basa infatti sul fatto di *rendere pubblici* i contenuti, indipendentemente che ciò avvenga in forma analogica o mediante le TIC. È tuttavia opportuno *citare a titolo di esempio l'utilizzo delle TIC*, così come accade per la rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 e 2 CP) o per la pornografia (art. 197 cpv. 4 e 5 CP). L'espressione *per via elettronica* ivi utilizzata si presta, con i dovuti adeguamenti linguistici, anche in questo caso⁹⁹. Con l'avverbio *pubblicamente* si intende che gli atti vengono commessi davanti a una cerchia molto ampia di persone, non collegate tra loro da legami personali¹⁰⁰. Ciò accade in particolare se un atto è reso accessibile in Internet «a un numero illimitato di persone»¹⁰¹. In tal senso è sufficiente che venga creata la *possibilità di accedervi*, anche se di fatto nessuno o solo singole persone hanno visualizzato il contenuto pubblicato¹⁰².

Affinché il capoverso 2 risulti applicabile è sufficiente che sia stato commesso *un atto di mobbing pubblicamente accessibile*. La comminatoria di pena, che non prevede una pena minima, consente al giudice di commisurare la pena caso per caso.

5.6 Reato perseguibile a querela di parte

Il mobbing dovrebbe essere perseguibile solo *a querela di parte*, così come lo sono i classici delitti contro l'onore e gli atti persecutori. È importante che possano essere *il danneggiato o chi detiene l'autorità parentale*¹⁰³ (art. 296 cpv. 1 CC) *a decidere se avviare un procedimento penale*. Infatti, in particolare nel contesto scolastico, potrebbe essere meglio per il bambino o il ragazzo evitare di dover affrontare un procedimento penale.

Il requisito della querela di parte si applica sia alla *fattispecie di base* (cpv. 1), sia alla *qualificazione* (cpv. 2).

Siccome il mobbing presuppone azioni reiterate durante un prolungato periodo di tempo è difficile stabilire *a partire da quando decorre il termine di querela* (art. 31 CP). Lo stesso problema si presenta anche per gli atti persecutori (art. 181b CP). Spetterà alla giurisprudenza stabilirne l'inizio. A tal proposito, potrebbero essere determinanti le seguenti considerazioni: la nuova norma penale presuppone un'unità d'azione

⁹⁹ Con esso si intendono dati elettronici nonché nuove forme di registrazione: Isenring/Kessler, BSK II CP, art. 197 n. 52j, Basilea 2019, con rif. tra l'altro a FF **2000** 2609 n. 2.2.1.

¹⁰⁰ Schleiminger Mettler, BSK II CP, art. 261^{bis} n. 22, Basilea 2019, con rif. tra l'altro a DTF **130** IV 111, consid. 3.1.

¹⁰¹ FF **2022** 687 n. 3.13.2.3.

¹⁰² Schleiminger Mettler, BSK II CP, art. 261^{bis} n. 25.

¹⁰³ Sentenza del Tribunale federale 6B_323/2009 del 14.7.2009, consid. 3.2.

legale composta da più atti distinti. Per reati di questo genere, il termine di prescrizione inizia dal giorno in cui l'autore svolge l'ultima attività¹⁰⁴. Potrebbe valere lo stesso per l'inizio del termine di querela: sarebbe illogico imporre al danneggiato di presentare querela entro tre mesi da ogni singolo atto, che preso singolarmente non costituisce reato. A tal proposito, si può presentare querela già prima che inizi a decorrere il termine di querela. Per un'unità d'azione legale, infatti, un'eventuale querela penale ha effetto anche in futuro¹⁰⁵.

5.7 Comminatoria di pena

Nella *fattispecie di base* è indicata una comminatoria di pena pari a una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Si colloca dunque tra l'ingiuria (pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere) e la diffamazione (pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere) da un lato, e la calunnia (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria) dall'altro.

La *qualificazione* indica una comminatoria di pena pari a una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, analogamente alla calunnia.

6 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

L'introduzione della nuova norma penale sul mobbing causerà *elevati oneri supplementari alle autorità di perseguimento penale e ai tribunali cantonali*, non ancora quantificabili al momento.

Il progetto è finalizzato a dichiarare perseguibili comportamenti che al momento non raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Pertanto, *estenderebbe* la punibilità rispetto al *diritto vigente*. Va inoltre considerato che i *procedimenti saranno molto onerosi*: spesso potrebbe risultare difficile provare i singoli atti e, almeno in un primo momento, la sussunzione in nuovi concetti giuridici potrebbe porre dei problemi. Si presenteranno inoltre difficoltà in termini di delimitazione e concorso di reati rispetto alle norme penali esistenti (v. n. 4.2.4).

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁰⁶, che affida alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale.

¹⁰⁴ Zurbrügg, BSK ICP, art. 98 n. 14 segg., Basilea 2019.

¹⁰⁵ Riedo, BSK ICP, art. 30 n. 102 segg., Basilea 2019.

¹⁰⁶ RS 101

7.2 **Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

L'introduzione della norma penale sul mobbing è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

In tale contesto vanno menzionate la Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007¹⁰⁷ sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011¹⁰⁸ sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), entrambe ratificate dalla Svizzera. Né la Convenzione di Lanzarote, né quella di Istanbul citano il fenomeno del mobbing in quanto tale; pertanto, da esse *non deriva alcun impegno diretto per gli Stati aderenti a emanare misure giuridiche (di diritto penale) contro il mobbing*.

La raccomandazione generale n. 1 del gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) del 20 ottobre 2021 si concentra sulla *dimensione digitale della violenza contro le donne*. Questa comprende segnatamente anche il cyberbullismo, i cui singoli atti non sono perseguibili, ma che a causa della *mentalità di branco* favorita da Internet e della loro reiterazione possono raggiungere il grado di violenza psicologica¹⁰⁹ nonché di forme di molestie sessuali degradanti per la persona¹¹⁰. Tra le altre cose, si raccomanda agli Stati aderenti di assicurare che il quadro giuridico faccia riferimento anche alla violenza contro le donne in ambito digitale¹¹¹. Pertanto, la nuova norma penale è in linea con i principi della Convenzione di Istanbul.

7.3 **Forma dell'atto**

Il progetto preliminare proposto comprende la revisione di leggi federali.

7.4 **Delega di competenze normative**

Il progetto preliminare non include alcuna delega di competenze normative.

¹⁰⁷ RS **0.311.40**

¹⁰⁸ RS **0.311.35**

¹⁰⁹ Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 44. Versione francese: «cyberharcèlement»; versione inglese: «cyberbullying».

¹¹⁰ Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 38 (d). Versione francese: «brimades à caractère sexuel»; versione inglese: «sexualised bullying». Rientrano in questo ambito per esempio la diffusione di dicerie sul comportamento sessuale della vittima, la pubblicazione online di commenti di carattere sessuale sotto a post o foto della vittima, la condivisione di contenuti sessuali o la molestia sessuale nei confronti di altri assumendo l'identità della vittima, al fine di danneggiarne la reputazione.

¹¹¹ Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 53 (a).

Bibliografia

Aebi-Müller Regina E., in Arnet Ruth/Breitschmid Peter/Jungo Alexandra (a c. di), *Handkommentar zum Schweizer Privatrecht Band 1, Personen- und Familienrecht inkl. Partnerschaftsgesetz*, ad art. 1–456 CP, 4^a ed., Zurigo 2023, art. 28 CP (cit. come *Aebi-Müller, CHK CC, art. 28*)

Brun Marcel, «Cyberbullying – aus strafrechtlicher Sicht», in *recht 2016*, pag. 100 segg. (cit. come *Brun*)

Corboz Bernard, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3^a ed., Losanna 2010, art. 176 CP (cit. come *Corboz, art. 176*)

Delnon Vera/Rüdy, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II*, ad art. 137–392 CP, 4^a ed., Basilea 2019, art. 180 CP (cit. come *Delnon/Rüdy, BSK II CP, art. 180*)

Donatsch Andreas/Graf Damian K./Jean-Richard-dit-Bressel Marc, *Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen*, 12^a ed., Zurigo 2025 (cit. come *Donatsch/Graf/Jean-Richard-dit-Bressel*)

El Jacifi Zahira, «Cyberharcèlement et droit pénal», in *Jusletter 28.4.2025* (cit. come *El Jacifi*)

Forster Marc, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar Strafrecht I*, ad art. 1–136 CP, 4^a ed., Basilea 2019, art. 5 CP (cit. come *Forster, BSK I CP, art. 25*)

Graf Damian K., «Strafverfolgung 2.0: Direkter Zugriff der Strafbehörden auf im Ausland gespeicherte Daten?», in *Jusletter 21.9.2017*, pag. 21 segg. (cit. come *Graf*)

Gurt Aurelia, *Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht*, tesi di dottorato, Zurigo/Basilea/Ginevra 2020 (cit. come *Gurt*)

Hatheuer Lisa Marina, *Cybermobbing – Zentrale Probleme des § 107c StGB*, lavoro di diploma per il conseguimento del titolo accademico, Linz 2021 (cit. come *Hatheuer*)

Hausheer Heinz/Aebi-Müller Regina E., *Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches*, 5^a ed., Berna 2020 (cit. come *Hausheer/Aebi-Müller*)

Hilt Franz et al., *Was tun bei (Cyber)Mobbing?, Systematische Intervention und Prävention in der Schule*, 4^a ed., Ludwigshafen/Heidelberg 2021 (cit. come *Hilt et al.*)

Humbert Denis G., «Mobbing und dessen Bedeutung für die Arbeitnehmer und Arbeitgeber, Rechtliche Aspekte des Mobbings», in *TREX 2/2004*, pag. 80 segg. (cit. come *Humbert*)

Hrubesch-Millauer Stephanie/Bosshardt Martina, *Personenrecht in a nutshell*, 2^a ed., Zurigo/San Gallo 2021 (cit. come *Hrubesch-Millauer/Bosshardt*)

Isenring Bernhard/Kessler Martin A., in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II*, ad art. 137–392 CP, 4^a ed., Basilea 2019, art. 197 CP (cit. come *Isenring/Kessler, BSK II CP, art. 197*)

Jeandin Nicolas, in Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict/Fountoulakis Christiana (a c. di), *Commentaire Romand, Code civil I*, ad art. 1–456 CC, 2^a ed., Basilea 2023, art. 28 CP (cit. come *Jeandin*, *CR I CC*, art. 28)

Jeandin Nicolas, in Pichonnaz Pascal/Foëx Bénédict/Fountoulakis Christiana (a c. di), *Commentaire Romand, Code civil I*, ad art. 1–456 CC, 2^a ed., Basilea 2023, art. 28b CP (cit. come *Jeandin*, *CR I CC*, art. 28b)

Leymann Heinz, *Mobbing – Psychoterror am Arbeitsplatz und wie man sich dagegen wehren kann*, Amburgo 1993 (cit. come *Leymann*)

Lopez Irina, «Le cyberharcèlement et les jeunes: la situation juridique actuelle en Suisse et quelques perspectives de réglementation», in *Jusletter 19.1.2015* (cit. come *Lopez*)

Loshi Florim, «Über Cybermobbing nach StGB», in *ius.full 2023*, pag. 54 segg. (cit. come *Loshi*)

Macilotti Giorgia, «Violence et humiliation à l'ère numérique: une étude en milieu scolaire», in *Déviance et Société 2/2019*, pag. 299 segg. (cit. come *Macilotti*)

Meili Andreas, in Geiser Thomas/Fountoulakis Christiana (a c. di), *Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I*, ad art. 1–456 CP, 7^a ed., Basilea 2023, art. 28a CP (cit. come *Meili*, *BSK I CC*, art. 28a)

Musy Stéphanie, «La répression du discours de haine sur les réseaux sociaux», in *SJ 2019 II*, pag. 1 segg. (cit. come *Musy*)

Portmann Wolfgang/Rudolph Roger, in Widmer Lüchinger Corinne/Oser David (a c. di), *Basler Kommentar Obligationenrecht I*, ad art. 1–529 CO, 8^a ed., Basilea 2025, art. 328 CO (cit. come *Portmann/Rudolph*, *BSK I CO*, art. 328)

Rieben Laurent/Mazou Miriam, in Macaluso Alain/Moreillon Laurent/Queloz Nicolaz, *Commentaire romand, Code pénal II*, ad art. 111–392 CP, 2^a ed., Basilea 2025, art. 176 CP (cit. come *Rieben/Mazou*, *CR II CP*, art. 176)

Riedo Christof, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar Strafrecht I*, ad art. 1–136 CP, 4^a ed., Basilea 2019, art. 30 CP (cit. come *Riedo*, *BSK I CP*, art. 98)

Riklin Franz, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II*, ad art. 137–392 CP, 4^a ed., Basilea 2019, prima dell'art. 173 CP (cit. come *Riklin*, *BSK II CP*, prima dell'art. 173)

Riklin Franz, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II*, ad art. 137–392 StGB, 4^a ed., Basilea 2019, art. 177 CP (cit. come *Riklin*, *BSK II CP*, art. 177)

Roth Andreas/Keshelava Tornike, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar Strafrecht I*, ad art. 1–136 CP, 4^a ed., Basilea 2019, art. 126 CP (cit. come *Roth/Keshelava*, *BSK I CP*, art. 126)

Schild Trappe Grace, *Harmlose Gehilfenschaft? Eine Studie über Grund und Grenzen der Gehilfenschaft*, tesi di dottorato, Berna 1995 (cit. come *Schild Trappe*)

Schleiminger Mettler Dorrit, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar, Strafrecht II*, ad art. 137–392 CP, 4^a ed., Basilea 2019, art. 261^{bis} CP (cit. come *Schleiminger Mettler, BSK II CP, art. 261^{bis}*)

Selman Sine/Simmler Monika, «Shitstorm» – strafrechtliche Dimension eines neuen Phänomens, in *ZStrR 2/2018*, pagg. 248 segg. (cit. come *Selman/Simmler*)

Studer Rafael, «Straflosigkeit des Likens – Exemplifikation anhand ehrverletzender Tatsachenbehauptungen auf Facebook», in *recht 3/2018*, pag. 176 segg. (cit. come *Studer*)

Stratenwerth Günter/Bommer Felix, *Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I: Die Straftat*, 5^a ed., Berna 2024 (cit. come *Stratenwerth/Bommer, AT I*)

Stratenwerth Günter/Bommer Felix, *Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen*, 8^a ed., Berna 2022 (cit. come *Stratenwerth/Bommer, BT I*)

Suter Lilian/Waller Gregor/Bernath Jael/Külling Céline/Willemsen Isabel, Süss Daniel, in *Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften* (a c. di), JAMES – Giovani, Attività, Media – Rilevamento Svizzero, rapporto sui risultati dello studio JAMES 2018, Zurigo 2018, consultabile all'indirizzo: www.zhaw.ch > Departement wählen > Angewandte Psychologie > Forschung > Medienpsychologie > Mediennutzung > JAMES > JAMES-Studie 2018 (stato al 2.3.2026) (cit. come *studio JAMES 2018*)

Thiele Clemens/Wagner Jessica, in Triffterer Otto/Rosbaud Christian/Hinterhofer Hubert (a c. di), *Salzburger Kommentar zum Strafgesetzbuch*, 45^a ed., ad § 107c CP (cit. come *Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c*)

Trechsel Stefan/Lehmkuhl Marianne Johanna, in Trechsel Stefan/Pieth Mark (a c. di), *Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar*, 4^a ed., Berna 2021, art. 176 CP (cit. come *Trechsel/Lehmkuhl, PK CP, art. 176*)

Wallner Florian, *Mobbingprävention im Lebensraum Schule*, Vienna 2018 (cit. come *Wallner*)

Wenk Jan, «#opfer, Bedarf es eines Cybermobbing-Tatbestands?», in *recht 2021*, pag. 88 segg. (cit. come *Wenk*)

Zurbrügg Matthias, in Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), *Basler Kommentar Strafrecht I*, ad art. 1–136 CP, 4^a ed., Basilea 2019, art. 98 CP (cit. come *Zurbrügg, BSK I CP, art. 98*)

Elenco dei materiali legislativi

Messaggio del 26 giugno 1985 concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia), FF 1985 II 901

Messaggio del 10 maggio 2000 concernente la modifica del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Reati contro l'integrità sessuale; prescrizione in caso di

reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura), FF 2000 2609

Protezione dal bullismo elettronico, rapporto del Consiglio federale del 26 maggio 2010 in adempimento del postulato Schmid-Federer 08.3050 dell'11 marzo 2008; il rapporto, disponibile in tedesco e francese, non è più consultabile online (cit. come *rapporto in adempimento del postulato 08.3050*)

Legge federale sul diritto penale in materia sessuale, rapporto dell'8 agosto 2021 sui risultati della procedura di consultazione, consultabile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > Parl. (stato al 2.3.2026) (cit. come *rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la legge federale sul diritto penale in materia sessuale*)

Recommandation générale n° 1 sur la dimension numérique de la violence à l'égard des femmes del 20 ottobre 2021, consultabile all'indirizzo: www.coe.int/it > Diritti umani > Promuovere i diritti umani > Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica – GREVIO > A propos du suivi > GREVIO > Recommendations générales du GREVIO (stato al 2.3.2026) (cit. come *raccomandazione GREVIO n. 1*)

Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17 febbraio 2022, FF 2022 687

Completare il Codice penale con disposizioni concernenti il cyberbullismo, rapporto del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 21.3969 del 25 giugno 2021, consultabile in tedesco e francese all'indirizzo: www.parlament.ch > Geschäft/Objet 21.3969 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses/Rapport en réponse à l'intervention parlementaire (stato al: 2.3.2026) (cit. come *rapporto in adempimento del postulato 21.3969*)

Iniziativa parlamentare Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale, Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 2024, FF 2024 751

20.445 n Iv. Pa. Suter. Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale, rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 ottobre 2025, consultabile all'indirizzo: www.parlament.ch > oggetto 20.445 > Rapporto della Commissione (cit. come *rapporto CAG-N ad 20.445*)

